

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**n. 39 del 30-12-2021**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TUSP) - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020.

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre, alle ore 17:00, nelle forme previste dal Decreto Sindacale n. 4 del 08.04.2020 , recante ad oggetto ." Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle sedute collegiali di Giunta in modalità telematica a causa dell'emergenza sanitaria Covid- 19 ed in attuazione dell'art.73 del Decreto Legge 16 marzo 2020,n.17" previo invito formalmente effettuato , si è riunita in modalità telematica da remoto , la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

BUDRONI GIOVANNI MARIA	P	MASIA DOMENICO	P
DELEDDA GIOMMARIA GIUSEPPE	P	CHESSA PIER GIORGIO	P
CARTA ANGELO	P	PISUTTU ELENA	A
MAMELI MARIA LUCIA	P	FIORI MARIO	P
DERIU VALENTINA	P	MERELLA SERGIO	P
CHERCHI IVAN	A	SOLINAS CLAUDIA	A
SCARPA MAURO	A		

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. BUDRONI GIOVANNI MARIA nella sua qualità di SINDACO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a del D.Lgs. n° 267/2000, il Vice Segretario Comunale Dr. Pippia Maria Sofia.

La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n° 267/2000, ha espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2021 è stato approvato il DUP per il triennio 2021-2023;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.07.2021 è stata approvata la Salvaguardia degli Equilibri di bilancio 2021 e la variazione di Assestamento generale;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 03/06/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P. ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2019 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2018;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ñ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ñ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1. che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2. che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di

destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3. per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

RILEVATO che, il MEF stabiliva la comunicazione dell'esito della ricognizione straordinaria summenzionata, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

VISTE le linee guida predisposte dal MEF per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, oltre che i chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (capitolo 5), nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del TUSP (capitolo 6);

EVIDENZIATO che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Presidente della Corte dei conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

VISTO il parere della Corte dei Conti Valle d'Aosta n. 6/2019 del 25 luglio 2019 che ha affermato "che il procedimento logico correlato all'assolvimento degli obblighi informativi posti in capo all'ente territoriale in materia di revisione periodica delle partecipazioni (al pari di quella straordinaria, già conclusa) dovrebbe

prevedere dapprima la compilazione del modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro (in quanto il primo si configura come ausilio alla compilazione delle seconde)";

PRESO ATTO che l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio sopra menzionato evidenzia i seguenti risultati: alla data del 31.12.2020 l'unica partecipazione societaria detenuta dal Comune di Tissi è quella nella Società Abbanoa Spa per una quota di 0,0157582%

ACCERTATO, conseguentemente, che la natura delle società/organismi presso cui il Comune di Tissi detiene percentuali (minime) di partecipazioni, consente il mantenimento delle partecipazioni stesse e non obbliga l'ente, pertanto, a dover adottare alcun piano di alienazione e/o razionalizzazione delle quote societarie;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come da allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che la necessità del parere dei revisori sui piani di razionalizzazione è stata negata dall'Ancrel (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti Locali) e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di evitare ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, codice civile;

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

RITENUTO opportuno dover approvare la ricognizione delle partecipazioni;

VISTI:

- il Decreto legislativo n. 267/2000;
- il Decreto legislativo 165/2001;
- il Decreto legislativo 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- L'Assessore Masia illustra la proposta e non essendoci interventi si vota come segue;
- Con Voti unanimi legalmente espressi;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente

DI PRENDERE ATTO e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020, accertandole come da allegato alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

Con separata votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

ILSINDACO
F.to BUDRONI GIOVANNI MARIA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pippia Maria Sofia

Si esprime parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
F.to Dettori Pietro

Si esprime parere di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
F.to Dettori Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ovi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Tissi, li __07-01-2022 __

F.to IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

[N] Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

[] Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Tissi, li __17-01-2022 __

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pippia Maria Sofia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Addi _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pippia Maria Sofia